



Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Metalmarca S.r.l., via Risorgimento, 112, Salgareda. Autorizzazione impianto di recupero rifiuti e autorizzazione allo scarico.
D.Lgs. 152/06, L.R. 3/00, L.R. 33/85, PTA/2009.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	1
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	6
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	6
Altre Prescrizioni.....	7
SEZIONE C. SCARICHI IDRICI.....	10
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	11

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Metalmarca S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	03829620263
n. REA	TV 301832
Sede Legale	Comune di Silea via della Libertà, 26
Sistema di controllo della qualità:	x Certificazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento CE n. 333/2011 x Certificazione ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 715/2013 x Certificazione ISO 14000 CERTIFICATO N. EMS-6298/S SOC. RINA scad. 15/09/2018

Ubicazione Impianto

Comune	Salgareda
Indirizzo	Via Risorgimento
Dati Catastali	Foglio 21 Mappali 339 (porz.) - 359 - 360 - 362 - 363
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Area E1- Agricola
Superficie	7.500 mq complessivi, di cui 4.500 mq pavimentati, 900 mq. circa a parcheggio e manovra automezzi, il rimanente a verde

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE, CERNITA, ADEGUAMENTO VOLUMETRICO, UNIONE CER DIVERSI		R12
2	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/recupero metalli	R4
3	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva di rifiuti	R13



SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni CER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE VOLUMETRICA R12b	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI R 4	ACCORPAMENTO CER DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI R 12c	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN MONO CODICE INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI R12a	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE R 13 b	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORE R 13a
020104	rifiuti plastici	X		X	X	X	X
020110	rifiuti metallici	X	X	X	X	X	X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X		X	X	X	X
100201	rifiuti dal trattamento delle scorie	X	X	X	X	X	X
100210	scaglie di laminazione	X		X	X	X	X
100299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X
100302	frammenti di anodo	X	X	X	X	X	X
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 100315	X		X	X	X	X
100501	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X	X	X
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	X	X	X	X	X	X
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X	X	X
100602	scorie e schiumature dalla produzione primaria e secondaria	X	X	X	X		X
100809	altre scorie	X	X	X	X	X	X
100899	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X



CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE VOLUMETRICA R12b	RECUPERO SECCHI SELEZIONE RECUPERO METALLI R 4	ACCORPAMENTO CER DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI R 12c	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN MONO CODICE INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI R12a	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE R 13 b	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORE R 13a
100903	scorie di fusione				X	X	X
101003	scorie di fusione				X	X	X
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X		X	X	X	X
110501	zinco solido	X	X	X	X	X	X
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X	X	X	X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X	X	X	X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X	X	X	X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X	X	X	X
120113	rifiuti di saldatura	X		X	X	X	X
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X			X	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente al lamierone e lamierone a merceologia metallica ferrosa e non ferrosa)	X	X	X	X	X	X
150101	imballaggi in carta e cartone	X		X	X	X	X
150102	imballaggi in plastica	X		X	X	X	X
150103	imballaggi in legno	X		X	X	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X	X	X	X	X
150105	imballaggi in materiali compositi (recupero della sola frazione metallica)	X	X	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti (recupero della sola frazione)	X		X	X	X	X



CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE VOLUMETRICA R12b	RECUPERO SECCHI SELEZIONE RECUPERO METALLI R 4	ACCORPAMENTO CER DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI R 12c	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN MONO CODICE INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI R12a	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE R 13 b	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORE R 13a
	metallica)						
150107	imballaggi in vetro	X		X	X	X	X
160103	pneumatici	X			X	X	X
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose	X		X	X	X	X
160116	serbatoi per gas liquido (devono essere stati preventivamente bonificati)	X		X	X	X	X
160117	metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
160119	plastica	X		X	X	X	X
160120	vetro	X		X	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	X		X	X	X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (R4 limitato alla parte metallica)	X	X	X	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (R4 limitato alla parte metallica)	X	X	X	X	X	X
170101	cemento	X		X	X	X	X
170102	mattoni	X		X	X	X	X
170103	mattonelle	X		X	X	X	X
170107	miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce	X		X	X	X	X



CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE VOLUMETRICA R12b	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI R 4	ACCORPAMENTO CER DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI R 12c	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN MONO CODICE INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI R12a	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE R 13 b	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORE R 13a
	170106						
170201	legno	X		X	X	X	X
170202	vetro	X		X	X	X	X
170203	plastica	X		X	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	X	X	X	X	X	X
170402	alluminio	X	X	X	X	X	X
170403	piombo	X	X	X	X	X	X
170404	zinco	X	X	X	X	X	X
170405	ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X
170406	stagno	X	X	X	X	X	X
170407	Metalli misti	X	X	X	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X	X	X	X
170904	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da 170901, 170902 e 170903	X		X	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X	X	X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
191201	carta e cartone			X	X	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
191204	plastica e gomma	X		X	X	X	X
191205	vetro	X		X	X	X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X		X	X	X	



CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE VOLUMETRICA R12b	RECUPERO SECCHI SELEZIONE RECUPERO METALLI R 4	ACCORPAMENTO CER DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI R 12c	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN MONO CODICE INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI R12a	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE R 13 b	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORE R 13a
200101	carta e cartone	X		X	X	X	
200102	Vetro	X		X	X	X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (R4 limitato alla parte metallica)	X	X	X	X	X	X
200139	plastica	X		X	X	X	X
200140	metallo	X	X	X	X	X	X

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 1.600 t di cui;

- 1550 t di rifiuti metallici riconducibili ai codici CER previsti alle tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 7, 9.1 e 9.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 ricompresi nella tipologia 6.3. dell'allegato A della D.G.R.V. 2721/2014 (020104, 030105, 100210, 100299, 100899, 101112, 110501, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 160117, 160120, 160216, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170904, 190102, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 200101, 200102, 200139, 200140);

- 50 t riconducibili ai codici CER 100201, 100302, 100316, 100501, 100511, 100601, 100602, 100809, 100903, 101003, 120113, 120117, 160103, 160106, 160116, 160122, 160214, 170411, 191001, 191201, 200136;

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 75.000 t;

c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto: 300 t.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:

a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;



- b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
 - c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - c.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;
 - c.2) operazioni di unione di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero; sono consentite esclusivamente le seguenti due frazioni merceologiche omogenee: rifiuti metallici ferrosi, rifiuti metallici non ferrosi;
 - d) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di macinazione, vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate;
4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
6. Il recupero dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 333/2011 e per i rifiuti di rame e leghe di rame di quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013;
7. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
- a) i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011;
 - b) i prodotti non ferrosi ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche di cui ai punti 3.2.3c e 3.2.4c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
 - c) i prodotti costituiti da rame e leghe di rame devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 715/2013;

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Altre Prescrizioni

8. Il conferimento nell'impianto di rifiuti classificati con codice generico xx.yy.99 è subordinato all'annotazione sul registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, alla voce annotazioni, delle caratteristiche merceologiche;
9. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e Dir. 955/2014, dei rifiuti identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, deve essere supportata da analisi che dimostrino la non pericolosità, o, in alternativa, da scheda tecnica che certifichi l'assenza di sostanze pericolose; sia l'analisi che la scheda tecnica devono essere predisposte sulla base delle seguenti informazioni:



- provenienza: ciclo produttivo,
 - materie prime impiegate,
 - eventuali esiti di autocontrollo,
 - informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
- b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
10. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e del Regolamento CE n. 715/2013, il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici/rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui agli allegati III e II dei rispettivi regolamenti. Il produttore deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
11. I certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione da qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento ovvero da quanto previsto dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2015, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
- La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.
12. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
13. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:



- i rifiuti destinati all'area di conferimento (ove necessaria);
 - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;
- c) l'attività di recupero deve essere esercitata in conformità a quanto indicato nella tavola trasmessa in data 17/02/2017, assunta al prot. n. 14564 del 20/02/2017 denominata Tavola 4 datata 30/05/2017.
- d) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla Ditta con la documentazione del 01/06/2017 assunta ai prot. n. 47238, 47255 e 47258 del 05/06/2017, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- e) l'unione di CER diversi o l'accorpamento di rifiuti con stesso codice CER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;
- f) ogni partita omogenea di rifiuti risultante dall'unione di CER diversi o CER uguali provenienti da diversi produttori, deve essere realizzata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice CER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo recupero finale; nel caso di partite ottenute dall'unione di rifiuti con codici CER speculari, ogni singola partita in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnata da analisi attestante la non pericolosità della partita o da adeguata indagine riportata su scheda tecnica attestante la suddetta non pericolosità;
- g) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché il rispetto dei limiti della classificazione acustica del comune di San Fior, e garantita una costante pulizia dell'area;
- h) i rifiuti di tipo pulverulento devono essere ricevuti in big bag o contenitori chiusi e mantenuti all'interno del big bag o contenitore di origine e devono essere soggetti alle sole procedure ispettive per il ricevimento del rifiuto all'impianto; su tali rifiuti non deve essere eseguita alcuna lavorazione (neppure la selezione e cernita) e devono essere posti in messa in riserva e riparati dagli eventi meteorologici; nel caso di big bag o contenitori danneggiati, il singolo collo deve essere inserito tal quale in un contenitore integro, adottando procedure tali da ridurre al minimo la produzione di polveri;
- i) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;
- j) In ottemperanza alla normativa in materia di sorveglianza radiometrica dei rottami e altri materiali metallici di risulta (D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii.), la ditta deve provvedere a:
- effettuare la sorveglianza radiometrica dei materiali, tramite attrezzature fornite di certificato di taratura (art. 157, comma 1 e art. 107, comma 1);



- incaricare per i controlli un Esperto Qualificato di II o III grado (art. 157, comma 2).
 - k) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani.
 - l) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, all'uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto;
14. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
15. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente.

SEZIONE C. SCARICHI IDRICI

16. Lo scarico delle acque reflue, provenienti dai due sistemi di trattamento delle acque meteoriche è autorizzato alle seguenti condizioni:
- a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
 - b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006;
 - c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sui reflui in uscita dai due sistemi di trattamento delle acque meteoriche dilavanti dei propri piazzali devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. Per la determinazione del parametro "Idrocarburi totali" deve essere impiegata la metodica indicata nelle norme UNIEN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C.
I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità competente;
 - d) gli scarichi devono essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
17. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di depurazione a servizio dei piazzali destinati all'attività di recupero rifiuti vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
18. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, derivanti dal dilavamento dei piazzali, nonché negli impianti di depurazione reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.
19. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dei due impianti di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.



20. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione con le modifiche prescritte nei punti di cui sopra.
21. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della pavimentazione delle aree di gestione dei rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
22. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
23. Ogni modifica sostanziale degli impianti o degli scarichi devono essere preventivamente autorizzate.
24. I cassoni presenti nell'area antistante l'impianto (area parcheggio e manovra automezzi), devono essere vuoti e puliti, privi cioè di polveri e/o morchie o similari che possono fuoriuscire in caso di un evento meteorico, in alternativa devono essere coperti.
25. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente competente.

IL DIRIGENTE
F.to Simone Busoni

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite nell'introduzione all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.